

N. 00283/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2013, proposto da:

Sensazioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo, Mauro Maiolini, con domicilio eletto presso l'Avv. Mauro Maiolini, in Ancona, corso Mazzini, 99;

contro

Comune di Senigallia, Comune di Senigallia Responsabile delle Attività Economiche, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensiva, della nota del responsabile attività economiche del comune di senigallia spedita via mail in data 17 gennaio 2013, nella parte in cui nega l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di circo equestre richiesta della società ricorrente; nonché in particolar modo il regolamento comunale sulla tutela degli animali approvato con

deliberazione n. 48 del 27/5/2009 richiamato nella nota stessa, nella parte in cui dispone all'art. 14, comma 1, il divieto di qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempili, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; e nella parte in cui dispone, all'art. 27 comma 1, il divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista c.i.t.e.s., di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso e con condanna al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo comportamento dell'Ente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- il ricorso è manifestamente fondato e poiché viene in rilievo un'unica questione di diritto il giudizio può essere definito in questa sede con sentenza resa in forma immediata;

- come ritenuto da una condivisibile giurisprudenza (*ex plurimis*, TAR Bologna, II, n. 470/2012), l'esercizio da parte dei Comuni del potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali (potere che certamente è attribuito agli stessi Comuni) non può mai

portare al divieto di svolgimento di attività che sono consentite in base a specifiche disposizioni di legge. Ciò sia per un problema di gerarchia delle fonti di produzione normativa (essendo il regolamento cedevole rispetto alle fonti primarie), sia perché l'ordinamento costituzionale (art. 120 Cost.) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale. Inoltre l'art. 41 Cost. riconosce a qualunque cittadino o straniero residente in Italia il diritto di libera iniziativa economica, precisando solo che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

- ora, in ragione dell'evoluzione dei costumi e della coscienza collettiva, può anche ritenersi che il riferimento alla dignità umana comprenda anche la dignità degli animali (i quali, peraltro, erano già tutelati in epoca antecedente all'entrata in vigore della Carta fondamentale da norme penali, quale ad esempio l'art. 727 c.p.), ma questo non rende legittime le norme regolamentari impugnate;

- *in subiecta materia*, la corretta attuazione del precetto di cui all'art. 41 Cost., per la parte di competenza dei Comuni, consiste nell'adottare norme regolamentari che prevedano specifici adempimenti a carico dei gestori dei circhi e di altri spettacoli analoghi, funzionali a tutelare la dignità e la salute degli animali impiegati negli spettacoli, ma che siano proporzionati allo scopo e che non costituiscano surrettizi divieti all'esercizio di un'attività economica prevista e riconosciuta da specifiche norme statali. Naturalmente, ponendo tali precetti, i Comuni possono prevedere le relative sanzioni per il caso di inosservanza e le modalità di effettuazione

dei controlli da parte del personale della Polizia municipale o di funzionari preposti allo specifico settore;

- va poi aggiunto che l'art. 14 dell'impugnato regolamento comunale tradisce anche una sorta di preconcetta ostilità nei riguardi dell'attività circense, visto che non si comprende perché il divieto posto dalla norma non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati (quando costituisce dato di comune esperienza che proprio nel settore dell'ippica si registrano numerosi abusi a danno degli animali, quali ad esempio pratiche di *doping* anche nelle corse che si svolgono negli ippodromi autorizzati) e alle esposizioni agricolo - zootecniche (in occasione delle quali molto spesso gli animali sono costretti a permanere molte ore in gabbie di ridotte dimensioni e a subire analoghi stress). La verità è che nessuna attività che preveda l'impiego di animali è in sé "buona" o "cattiva", la differenza essendo legata al rispetto che l'esercente l'attività ha per l'animale, per cui l'unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni;

- in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e delle presupposte norme regolamentari (artt. 14, comma 1, e 27, comma 1) adottate dal Comune di Senigallia, nei limiti dell'interesse della società ricorrente.

Non deve farsi luogo a pronuncia sulla domanda risarcitoria, la quale è solo esposta nell'epigrafe del ricorso e non reiterata nelle conclusioni finali. In ogni caso, l'accoglimento nel merito del ricorso dà luogo ad una reintegrazione in forma specifica dell'interesse azionato dalla società ricorrente (*id est*, l'interesse a installare il circo nel territorio di Senigallia nel

periodo preventivato).

In ragione della manifesta fondatezza del ricorso, il Comune di Senigallia è condannato al pagamento delle spese di giudizio, che si ritiene di liquidare in € 1.500,00, oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e condanna il Comune al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, nella misura di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

